

Contratto per l'attribuzione del budget 2019 tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e

La struttura Centro Analisi del Dr. Angelo Vignera & C. s.a.s.

L'anno 2020 il giorno Diciassette del mese di Dicembre, in Enna nei locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna con sede in Viale Diaz n. 7/9

Sono presenti

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna Partita Iva: 01151150867 rappresentata dal Direttore Generale Dr. Francesco Iudica, nato a Caltagirone (CT) il 26/01/1957, munito dei necessari poteri come da Decreto Presidenziale n.189 del 04/04/2019 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima

E

La struttura **Centro Analisi del Dr. Angelo Vignera & C. s.a.s.** codice struttura **402600** accreditato con D.D.G. n. 2698 del 30/11/2007 Pubblicato nella GURS n. 59 del 21/12/2007 suppl. ord. n. 2 Partita Iva: 01041160860 Codice Fiscale 01041160860 con sede in Regalbuto (Prov.:EN CAP:94017) Via Genova n. 3 Rappresentata dal Signor Vignera Angelo Codice Fiscale: VGNNG48LH221R domiciliato per la carica presso la sede della struttura, il quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di titolare o rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
 - Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure - copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
 - Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni;
- c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- d) di essere in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di controllo di qualità delle prestazioni erogate compreso le verifiche esterne di qualità per la Branca 11;
- e) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica, previdenza (D.U.R.C. ect.) e di tutela dell'igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;

Per

Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di Laboratori di Analisi in conformità al decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 2087 del 09/11/2018 e ss.mm.ii per l'anno 2019

Premesso

- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, nell'ambito della Programmazione Regionale e degli atti connessi e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa - e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare alle singole branche;
- che la Giunta regionale con delibera n. 218 del 27.6.2013 ha apprezzato il Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione del Programma Operativo 2010/2012 (adottato con D.A. n.476 del 26 marzo 2014 e s.m.i.) e che è stato approvato, con il D.A. n.2135 del 31/10/2017, il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema Sanitario Regionale per gli anni 2016-2018";
- che l'aggregato di spesa assegnato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per l'anno **2019** per la branca di Laboratori di Analisi è pari ad euro **1.639.000,00** - inclusi i contributi previdenziali di legge, ed è al netto del ticket e della quota di compartecipazione fissa di € 10,00 per ricetta - introdotta con la Legge del 15 luglio 2011, n.111, articolo 17, comma 6;
- che con Decreto n. 2087 del 09/11/2018 e ss.mm.ii. l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, ha fissato i limiti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale da privato per l'anno **2019**, ed ha emanato anche il relativo schema contrattuale, cui si uniforma il presente contratto;
- che l'Azienda con nota di convocazione prot. n. U.0036049 del 25/09/2019 ha dato avvio al procedimento di negoziazione del *budget* individuale per l'anno **2019**;
- che la disciplina recata nel presente contratto assorbe provvisoriamente in sé quella relativa al periodo dall'01/01/2019 alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Le parti come sopra individuate,

Visti

- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali negoziano preventivamente con le strutture sanitarie l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti degli aggregati determinati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogabili, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;
- il D. A. n. 2087 del 09/11/2018 e ss.mm.ii. con il quale è determinato l'aggregato regionale e sono determinati gli aggregati provinciali per l'anno **2019** per la specialistica ambulatoriale da privato, quali tetti di spesa invalicabili, nonché il successivo D.A. n. 1199 del 13/06/2019 e ss.mm.ii.;

Stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole contenute nel D.A. n. 2087 del 09/11/2018 e nel successivo D.A. n.1199 del 13/06/2019 dal quale il presente contratto trae origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione dello stesso, di conoscere in ogni sua parte.

Art. 2

1. L'ammontare del *budget* attribuibile alla struttura specialistica **Centro Analisi del Dr. Angelo Vignera & C. s.a.s.** per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano è determinato per l'anno 2019 in euro **99.151,99**, comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto;
2. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili per i pazienti affetti da tumore, il budget assegnato dovrà prioritariamente assicurare l'erogazione di tutte le prestazioni contrassegnate con codice "048" e correlate alla patologia oncologica accertata.

3. La struttura specialistica si impegna a migliorare il livello di appropriatezza delle prestazioni, e ad erogare, oltre quelle specificate al superiore comma 2, le seguenti ulteriori prestazioni, che risultano critiche per le liste d'attesa e/o carenza di offerta nelle strutture pubbliche, nella misura percentuale del proprio budget a fianco indicata:

- _____ (%)
- _____ (%)

Le prestazioni devono comunque avere luogo nell'intera annualità con distribuzione coerente all'ordinato fisiologico andamento della domanda.

4. L'ammontare del *budget* di cui al punto 1 attribuito alla struttura specialistica è comprensivo delle prestazioni da erogare ai pazienti extra regione, se non diversamente disposto nel D.A. n. 2087 del 09/11/2018 e ss.mm.ii.. Le strutture specialistiche sono tenute a produrre separatamente le fatture comprovanti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) avendo cura di indicare la valorizzazione di tali prestazioni nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale siciliano; la mancata separata evidenza della contabilizzazione comporterà automaticamente il mancato riconoscimento di tali prestazioni.

Art. 3

1. La struttura specialistica **Centro Analisi del Dr. Angelo Vignera & C. s.a.s.** si impegna a trasmettere all'Azienda Sanitaria Provinciale la fatturazione ed il flusso "M", entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, garantendo l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolanti per la liquidazione delle prestazioni.
2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.
3. Lo specialista e/o la struttura specialistica è tenuta altresì a trasmettere mensilmente al SistemaTS il flusso xml ex comma 5 dell'art.50 della legge 326/2003 (flusso "ex comma 5"), completo di tutte le prestazioni rendicontate con il flusso regionale M, avendo cura di verificare le eventuali segnalazioni di anomalie o scarti da parte del SistemaTS al fine di integrare i dati trasmessi con la finalità di allineare il valore del flusso xml al valore del flusso M; nel caso di disallineamenti saranno sospese le liquidazioni. Nel caso di reiterati ritardi nella trasmissione dei flussi o di errori o mancato allineamento tra flusso M e XML del citato comma 5, saranno sospese le liquidazioni.

Art. 4

1. La remunerazione delle prestazioni alla struttura specialistica **Centro Analisi del Dr. Angelo Vignera & C. s.a.s.** avverrà sulla base del tariffario regionale vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all'art. 2 del presente contratto.
2. La struttura specialistica **Centro Analisi del Dr. Angelo Vignera & C. s.a.s.** si impegna ad erogare le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione ai *budget* assegnati, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l'intero anno l'assistenza sanitaria di propria competenza avendo particolare riguardo per le fasce cosiddette deboli (over 65 anni, esenti con patologia, bambini al di sotto dei 6 anni).
3. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati non potranno in alcun caso essere remunerate e ove fatturate, dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari importo.

Art. 5

1. A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l'ASP corrisponderà alla struttura privata **Centro Analisi del Dr. Angelo Vignera & C. s.a.s.** mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del *budget* assegnato, previa effettuazione di tutte le verifiche previste dalle norme vigenti ai fini della liquidazione. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o, se successivi, dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.
2. Per l'anno 2019 i conguagli e i pagamenti dei relativi saldi, ove dovuti, saranno effettuati entro il 1° semestre dell'anno successivo.

3. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione e il pagamento del saldo annuale è subordinata al ricevimento da parte dell'ASP delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni rese nell'anno 2019. In mancanza l'ASP provvederà, a norma di legge, ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con l'obbligo di inviare il documento fiscale auto-emesso al soggetto contraente e all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Art. 6

1. Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli Enti Pubblici Previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ASP.

Art. 7

1. La struttura specialistica **Centro Analisi del Dr. Angelo Vignera & C. s.a.s.**, in conformità a quanto previsto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la Sanità 9 febbraio 2009, prot. n. 1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:
- a) denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
 - b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia previdenziale;
 - c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot. n.33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010;
 - d) erogare le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n.412/1991;
 - e) ai sensi dell'articolo 1, comma 42, L. n. 190/2012, non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di AA.SS.PP. e Regione che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
 - f) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a), della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.. A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando comunque l'esito all'ASP entro e non oltre gg. 30 (trenta);
 - g) comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Provinciale le eventuali variazioni della compagine sociale ai fini della verifica dei requisiti di legge;¹
 - h) garantire il suo inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a livello provinciale sia a livello regionale;
 - i) rispettare gli obblighi di pubblicità previsti dall'art.41, comma 6, del D.Lgs 14/03/2013, n.33 e s.m.i.;
 - l) osservare le norme contenute nel codice di comportamento dell'ASP di Enna adottate con delibera n.2222 del 18/12/2013.
2. La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d), ed e) costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

¹ Nel caso di società.

Art. 8

L'Azienda Sanitaria Provinciale opererà un sistematico monitoraggio sull'andamento dell'attività erogata dallo specialista e/o dalla struttura specialistica e sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto delle condizioni previste dal presente contratto.

Art. 9

(Per i Laboratori d'analisi cliniche)

Con la sottoscrizione del presente contratto il laboratorio d'analisi assume l'impegno di aggiornare il proprio sistema gestionale per l'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) con i referti di laboratorio. Si impegna inoltre ad avviare la trasmissione dei referti al sistema FSE-INI nel formato CDA-HL7, firmato digitalmente, secondo le specifiche pubblicate nella relativa sezione del sito www.rssalute.it dedicato al FSE.. Il rispetto di tale adempimento potrà essere assunto quale parametro ai fini della determinazione del budget per l'anno 2020.

Art. 10

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico del soggetto richiedente la registrazione.

Art. 11

Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura Sanitaria privata **Centro Analisi del Dr. Angelo Vignera & C. s.a.s.** con il Servizio Sanitario Regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/ amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda sanitaria provinciale di Enna con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto

- Il Legale Rappresentante della struttura **Centro Analisi del Dr. Angelo Vignera & C. s.a.s.**

CENTRO ANALISI
del Dott. Angelo Vignera & C. s.a.s.
Via Genova, 3 - Tel. 0935 71107 - REGALBUTO (EN)

- Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

ASP di ENNA
Direttore Generale
Dr. Francesco Iudica

Il legale rappresentante della struttura dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., di aver preso visione e piena conoscenza delle norme del presente contratto ivi comprese le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 che accetta espressamente.

Letto, confermato e sottoscritto

- Il Legale Rappresentante della struttura **Centro Analisi del Dr. Angelo Vignera & C. s.a.s.**

CENTRO ANALISI
del Dott. Angelo Vignera & C. s.a.s.
Via Genova, 3 - Tel. 0935 71107 - REGALBUTO (EN)

- Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

ASP di ENNA
Direttore Generale
Dr. Francesco Iudica